

Scadenze | Come fare per

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

30 luglio 2019

1. L'adempimento in sintesi

2. Passo dopo passo

2.1 Soggetti interessati

2.2 Modalità e termini di adempimento

1. L'adempimento in sintesi




Dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d'affari superiore al 400.000 euro (dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti) che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente, devono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è effettuata attraverso registratori telematici (RT) che memorizzano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali.

Con la circolare 15/E del 29 giugno 2019 emanata dall'Agenzia delle entrate, è stato precisato che nel primo semestre di entrata in vigore dell'obbligo in commento i corrispettivi giornalieri possono essere inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-ter del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall'articolo 12-quinquies del Decreto-Legge n. 34 del 2019, convertito in Legge n. 58 del medesimo anno, e come successivamente chiarito dalla già citata circolare 15/E del 29 giugno 2019, nel primo semestre di applicazione dell'obbligo in esame i soggetti che non abbiano attivato il registratore telematico (RT) possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In questo caso, tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi attraverso i registratori di cassa già in uso ovvero attraverso l'emissione di scontrini fiscali. Fino all'attivazione del registratore telematico, inoltre, gli stessi soggetti hanno l'obbligo di tenere il registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972.

Per i medesimi soggetti l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi è effettuato secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019. In particolare, per i primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo in esame, gli stessi soggetti utilizzano i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate all'interno del portale Fatture e Corrispettivi che consentono di effettuare l'“upload” dei file, ovvero la compilazione online, dei dati dei corrispettivi giornalieri, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”.

Cosa scade	Per chi	Come adempiere
		

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	Esercenti commercio al minuto e attività assimilate	Attraverso Registratori Telematici che memorizzano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali
--	---	---

[\(Torna al sommario\)](#)

2. Passo dopo passo

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura se non su richiesta del cliente, hanno l'obbligo dal 1° luglio 2019 di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri esercenti al minuto.

Tale adempimento sostituisce l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell'ammontare delle operazioni effettuate giornalmente di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è effettuata entro il dodicesimo giorno successivo (salvo quanto detto sopra per il periodo transitorio) a quello di effettuazione dell'operazione attraverso dei registratori telematici (RT) che memorizzano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali.

I registratori telematici (RT) rilasciano al cliente il così detto “documento commerciale” che è emesso attraverso il registratore telematico (RT) stesso. Il contenuto di tale documento è il seguente:

- Data e ora di emissione,
- Numero progressivo,
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente,
- Numero di partita Iva dell'emittente,
- Ubicazione dell'esercizio,
- Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi,
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Per quanto concerne l'efficacia del documento commerciale, esso è valido ai fini fiscali sia per la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi, sia per la deduzione e detrazione di eventuali oneri che risultano essere rilevanti ai fini Irpef.

Non solo. Il documento commerciale è utilizzabile sia per l'emissione della fattura differita, sia per l'emissione della fattura immediata che da luglio 2019 può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. A ribadire questo concetto è stata l'Agenzia delle entrate attraverso la propria FAQ n. 45, attraverso la quale ha affermato che in presenza di fattura immediata da trasmettere al SdI, il fornitore può rilasciare al cliente, al momento dell'effettuazione stessa dell'operazione, «apposita quietanza» che, come affermato dall'Agenzia delle entrate, «assume rilevanza solo commerciale e non fiscale».

Afferma, però, ancora l'Agenzia, sempre nella richiamata FAQ, che “Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 127/15)», proprio al fine di poter emettere la fattura immediata. Nella fattura stessa, in questo ultimo caso, vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino o ricevuta, ovvero del documento commerciale in presenza di registratore telematico (RT).

[\(Torna al sommario\)](#)

2.1 Soggetti interessati

Sono interessati a tale adempimento i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 e sotto riportati, per cui non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente. In particolare, i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro sono interessati all'adempimento in esame con decorrenza 1° luglio 2019. Per gli altri contribuenti l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2020.

Le operazioni individuate dal citato articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 sono le seguenti:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Con decreto del MEF del 10 maggio 2019 sono individuati i seguenti soggetti esonerati da tale adempimento:

Corrispettivi elettronici - Esoneri	
a)	Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015
b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale
c)	Fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018
d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale

(Torna al sommario)

2.2 Modalità e termini di adempimento

La memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri è effettuata quotidianamente, mentre la trasmissione telematica dei corrispettivi deve avvenire, a regime, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione attraverso dei registratori telematici (RT) che memorizzano, sigillano elettronicamente e

trasmettono telematicamente i dati fiscali.

Per il primo semestre di applicazione della nuova disposizione, come già si è detto in premessa, è possibile effettuare la trasmissione telematica attraverso i registratori telematici (RT) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per i soggetti sprovvisti di tale registratore, è possibile per i primi sei mesi di applicazione dell'obbligo continuare ad emettere scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale con apposita annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972. Tali soggetti adempiono all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019. In particolare gli stessi utilizzano i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate all'interno del portale Fatture e Corrispettivi che consentono di effettuare l' "upload" dei file, ovvero la compilazione online, dei dati dei corrispettivi giornalieri, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

Il già citato Provvedimento 4 luglio 2019 specifica che tali servizi online sono utilizzabili per il periodo previsto dal comma 6-ter dell'articolo 2 del D.Lgs n. 127 del 2015, ossia per i primi sei mesi di applicazione dell'obbligo in esame.

Pertanto per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 e in possesso del registratore telematico, il termine per l'invio dei dati è il seguente:

- dati relativi al mese di luglio: scadenza 31 agosto 2019, che slitta al **2 settembre**, in quanto il 31 agosto cade di sabato;
- dati relativi al mese di agosto: scadenza **30 settembre 2019**;
- dati relativi al mese di settembre: scadenza **31 ottobre 2019**;
- dati relativi al mese di ottobre: scadenza 30 novembre 2019, che slitta al **2 dicembre**, in quanto il 30 novembre cade di sabato;
- dati relativi al mese di novembre: scadenza **31 dicembre 2019**;
- dati relativi al mese di dicembre: scadenza **31 gennaio 2020**.

[\(Torna al sommario\)](#)

Istruzioni per adempiere

Correlati in evidenza